

Adempimenti fiscali. La dichiarazione protegge meglio l'appaltatore dalla responsabilità solidale

Autocertificazione blindata

L'assequerazione rischia di non essere «protetta» da sanzioni

Giorgio Gavelli
Massimo Sileri

Autocertificazione. Sembra questa la parola chiave per le imprese appaltatrici che vogliono stare al riparo dai problemi connessi alla responsabilità di quelle subappaltatrici sui mandati versamenti di Iva e contributi. Si possono così sbloccare (dall'11 ottobre scorso) i pagamenti delle prestazioni rese in contratti di appalto e subappalto stipulati dal 2 agosto. Lo ha chiarito la circolare 40/E, emanata dall'agenzia delle Entrate l'8 ottobre e ieri lo ha ribadito l'Ance: l'Associazione dei costruttori ha redatto una bozza (analoga a quella qui a destra, elaborata dal Sole 24 Ore).

Anche se l'Ance ha ribadito la sua richiesta di tener fuori l'Iva. L'articolo 13-ter del Dl 83/12, riscrivendo il comma 28 dell'articolo 35 del Dl 223/06, ha previsto - in caso di appalti di opere e servizi (cui il comma 28-ter aggiunge le forniture) - una duplice "morsa" se il committente o l'appaltatore pagano le prestazioni alle controparti senza avere l'attestazione della regolare esecuzione degli adempimenti su Iva e ritenute sui dipendenti relative a tali contratti. Per l'appaltatore è prevista la responsabilità solidale col subappaltatore, nei limiti del corrispettivo dovuto; il committente rischia una sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro.

La circolare ha confermato che l'asseverazione alla regolarità degli adempimenti da parte di commercialisti, consulenti

del lavoro e responsabili Caf è solo una facoltà. E non ci sono ostacoli normativi all'uso di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del Dpr 445/00 (Bassaniniquarter sulla semplificazione amministrativa), con cui l'appaltatore e/o il subappaltatore, consapevoli delle sanzioni penali per falsa dichiarazione, attestano il regolare adempimento degli obblighi richiesti.

La "solennità" dell'attestazione dovrebbe impedire che gli organi di controllo mettano in dubbio la buona fede di chi riceve la certificazione (salvo clamorosa complicità) come, invece, si ha notizia che talvolta avviene con le dichiarazioni d'intento ai fini Iva (viene presunto che il destinatario "non poteva non sapere" che la controparte mentiva). Il riferimento alla "Bassanini" consente di conoscere le conseguenze per le autocertificazioni mendaci, mentre non sono note le sanzioni per il professionista che attesti il falso (per cui, in virtù del principio di specialità, difficilmente potrà essere irrogata una pena).

È poi evidente che l'autocertificazione comporti oneri molto inferiori rispetto all'asseverazione di un professionista o un Caf, per cui è probabile che questa sarà la strada più seguita dalle imprese. Perciò ne pubblichiamo un facsimile (qui a destra), che mette insieme sia l'attestazione della regolarità Iva sia quella relativa alle ritenute. Sono indicati anche i possibili casi in cui non si può dare atto del corretto versamento o perché esso non c'è stato (per esempio, nella compensazione) o perché ne mancavano i presupposti (reverse charge, fattura d'account o relativa a Sal - stato di avanzamento lavori - per la quale non sono scaduti i termini di liquidazione eccetera).

Molto delicata la situazione di chi è in regola solo in parte coi versamenti di Iva e ritenute. Se per le ritenute può anche essere possibile sostenere - dati alla mano - che il versamento effettuato "copre" tutti i dipendenti utilizzati in quell'appalto, l'Iva è una imposta che si liquida "per masse". Perciò si ritiene che non possa essere rilasciata un'attestazione riferita a determinate fatture e non ad altre.

Il fac simile

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (articolo 46, Dpr n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a nato/a il (..) il, residente in (..) Via n., in qualità di della ditta avente sede legale a (..) in Via n. Partita Iva

consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni, il Dpr n. 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (art. 76 e 75)

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del Dl n. 223/2006, come modificato dall'articolo 13-ter del Dl n. 83/2012, che per, le seguenti fatture emesse:

- n. del
- n. del
- n. del

riferite al contratto di appalto/subappalto/fornitura di beni o servizi in essere con la Società con sede a (..) in Via n. C.F. e P.Iva n. l'Iva non è ancora stata contabilizzata e liquidata, non essendo ancora scaduti i relativi termini di legge;

l'Iva è stata contabilizzata nella liquidazione relativa al Mese di ovvero al Trimestre, che si è chiusa con un

debito di Euro

- il Modello F24 con cui è stata versata o compensata l'Iva è stato presentato il con il n. di protocollo

credito di Euro

l'Iva non è ancora stata contabilizzata e liquidata in quanto è stato applicato il Regime dell'Iva per cassa (articolo 7, Dl n. 185 del 2008 o articolo 32-bis Dl n. 83/2012);

l'Iva non è stata contabilizzata e liquidata in quanto è stata applicata la disciplina del reverse charge (art. 17, comma 6, lett. a, del Dpr n. 633 del 1972).

In merito alle ritenute sui redditi di lavoro dipendenti inerenti le prestazioni rese nell'ambito del contratto di cui sopra,

tali ritenute (dopo l'eventuale scomputo di Euro) sono state versate come segue:

- Modello F24 presentato in data con il n. di protocollo di importo pari ad Euro (in caso di più modelli proseguire sul retro);

tali ritenute non sono state versate perché:

non sono ancora scaduti i relativi termini di legge;

il contratto non ha ancora originato alcuna prestazione di lavoro dipendente;

le prestazioni di cui al contratto non sono state effettuate da lavoratori dipendenti.

Si allega copia del documento di Identità.

Si dichiara altresì di essere informato, giusta articolo 13 del Dlgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Il dichiarante

Sul Sole di ieri



Un appaltatore può essere ritenuto responsabile degli inadempimenti del subappaltatore anche per gli anni scorsi. L'inchiesta sul Sole 24 Ore di ieri